

LEGGI



PER VOI

Agenzia di informazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento - anno XX

L.P. n. 5/14

Affitto case per vacanze



L.P. n. 7/14

P.a.t. e contratti di locazione




L.P. n. 1/15

Fattorie didattiche e sociali



L.P. n. 10/14

Co.re.com



Le leggi provinciali
spiegate dal Consiglio per i cittadini

Indice

Con questo quaderno l'ufficio stampa del Consiglio provinciale di Trento avvia la documentazione delle leggi provinciali approvate nella XV legislatura, con riferimento a quelle nate da iniziative dei consiglieri. I cittadini interessati a ricevere gratuitamente questo e i prossimi numeri di "Leggi per voi", possono farne richiesta al Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, telefonando allo 0461/213226, scrivendo all'Ufficio stampa presso palazzo Trentini, in via Mancini, 27 a Trento, oppure inviando una mail a: ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it.

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 2015, n. 1 - Fattorie didattiche e sociali

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Cosa prevede la legge	1
Introduzione	2
Il testo della legge	6

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2014, n. 5 - Affitto case per vacanze

Inserimento dell'articolo 34 bis (Interpretazione autentica dell'articolo 34) nella legge provinciale sulla ricettività turistica

Cosa prevede la legge	11
Introduzione	12
Il testo della legge	14

LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2014, n. 7 - Pa.t. e contratti di locazione

Modificazione dell'articolo 4 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27: contenimento e razionalizzazione della spesa provinciale per locazioni passive

Cosa prevede la legge	15
Introduzione	16
Il testo della legge	20

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 2014, n. 10 - Co.re.com

Modificazioni della l.p. 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)

Cosa prevede la legge	21
Introduzione	22
Il testo della legge	24

Leggi per voi

Agenzia di informazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Anno XX nr. 408 - marzo 2015.
Direttore responsabile Luca Zanin.
Registrazione al Tribunale di Trento n.887 del 23 gennaio 1996.
Editore Consiglio della Provincia autonoma di Trento via Mancini, 27
Redazione via Mancini, 27 - 38121 Trento.
Stampa Litografia Effe e Erre via E.Sestan, 29 - Trento
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70%
NE/TN Tassa Pagata/Taxe Parque/Economy/Compatto.

Direttore responsabile:

Luca Zanin

Segreteria di redazione:

via Mancini, 27 - 38122 Trento
- Angela Giordani
- Alessandra Bronzini

Collaborazioni:

Servizio legislativo (Camillo Lutteri)

Progetto grafico e impaginazione:

Mottes prj

Chiuso in tipografia e stampato il 25 marzo 2015

Legge Provinciale 21 gennaio 2015, n. 1

Fattorie didattiche e sociali

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003



Cosa prevede la legge:

- l'inserimento delle fattorie didattiche e di quelle sociali tra le possibili attività di agriturismo riconosciute (e sostenute) dalla Provincia. Si richiede che queste attività vengano svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione dell'azienda agricola (requisito di connessione con l'attività agricola). Locali e strutture devono essere collocati nel Comune in cui ha sede l'impresa agricola o in Comuni limitrofi, anche in zona con destinazione urbanistica diversa da quella agricola. I progetti delle fattorie didattiche devono essere realizzati previo accordo con i soggetti autorizzati o accreditati in base alle leggi provinciali in materia;
- consente ai titolari di agriturismo di utilizzare, nella somministrazione di pasti e bevande e nella degustazione di prodotti aziendali, prodotti trentini tipici acquistati dai produttori o reperiti sul mercato,

purché siano garantite provenienza, rintracciabilità ed etichettatura;

- prevede che la Pat promuova la formazione degli operatori che svolgono attività di fattoria didattica e/o sociale;
- l'ultimo articolo della legge non ha attinenza con i precedenti: è stato inserito "in corsa" in questo testo su iniziativa della Giunta provinciale, per consentire l'immediata adozione di provvedimenti contro il diffondersi di malattie delle piante come gli "scopazzi" del melo e la flavescenza dorata delle viti. La Provincia potrà agire d'imperio per lo sradicamento delle piante malate, con addebito della spesa al proprietario del fondo che non si sia attivato spontaneamente.



Il consigliere provinciale Graziano Lozzer, presentatore del disegno di legge 30/XV:

“Non posso che esprimere la mia grande soddisfazione per l’approvazione del disegno di legge sulle fattorie didattiche e sociali, che ha trovato il consenso dell’intero Consiglio Provinciale a testimonianza del fatto che, se un’idea è valida, può avere l’appoggio e il sostegno di tutti, a prescindere dalla connotazione politica; voglio ringraziare quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo, mi riferisco alle associazioni di categoria e in particolare all’associazione agriturismi trentini, ma anche a tutti gli operatori del comparto agrituristico che hanno condiviso con me le loro idee.

Inizialmente ero partito con un disegno di legge autonomo ma poi, strada facendo, durante le varie sedute della II commissione permanente che ha esaminato il ddl ho ritenuto di trasformarlo da disciplina autonoma sulle fattorie didattiche e sociali in modifiche testuali alla vigente legge provinciale n. 10 del 2001 sull’agriturismo, per ragioni di semplificazione e immediatezza.

Il risultato premia il lavoro di tutti e offre nuovi strumenti per poter sviluppare un’agricoltura multifunzionale nel campo dei servizi alla persona, caratterizzandosi nel legare la produzione di beni e servizi tradizionali alla creazione di beni e reti informali di relazioni; quindi, oltre alla produzione di beni alimentari e servizi tradizionali dell’agricoltura, è data la possibilità di intervenire a sostegno della produzione di servizi sanitari, di azioni di riabilitazione/cura, dell’educazione, della formazione, dell’organizzazione di servizi utili per la vita quotidiana di specifici gruppi di utenti (agri-asili, servizi di accoglienza diurna per anziani, educazione alimentare, pet-therapy) nonché la generazione di opportunità occupazionali per soggetti a più bassa contrattualità. Molteplici sono le opportunità offerte da questa novità normativa, che sarà supportata economicamente dal nuovo PSR e dal conseguente regolamento d’attuazione, soprattutto per quanto riguarda la costruzione o l’adeguamento delle strutture da adibire a tali attività didattiche e sociali”.



Cos'è l'agriturismo:

è un'offerta turistica caratterizzata dal fatto che il turista viene ospitato in un'azienda agricola. Normata in Trentino dalla legge provinciale 10 del 2001, si rivolge a chi apprezza l'ambiente rurale e le sue risorse naturali, storiche e culturali, comprese quelle legate alla tradizione enogastronomica. Sul piano economico, l'agriturismo è un'arma in più per contrastare un fenomeno preoccupante come la riduzione delle superfici coltivate, compresi malghe e pascoli, che si deve a fattori quali l'invecchiamento della popolazione agricolo-rurale, la chiusura di numerose aziende zootecniche in aree periferiche, l'incremento delle attività agricole condotte part-time, l'abbandono dei terreni più aspri.



Cos'è una fattoria didattica:

è una impresa agricola in cui vengono svolte da personale specializzato attività volte a favorire:

- la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, dei cicli produttivi, della stagionalità dei prodotti, della vita e della biodiversità animale e vegetale;
- la conoscenza dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata ed ecocompatibile;
- l'educazione al consumo consapevole, a una sana alimentazione e all'adozione di corretti stili di vita. Queste attività vengono rivolte primariamente alle scuole.

Cos'è una fattoria sociale:

è una impresa agricola in cui vengono svolte da personale specializzato attività finalizzate in particolare al sostegno, all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (disabili, anziani, tossicodipendenti o ex detenuti). Tra i servizi prestati figurano ad esempio la pet-therapy e la terapia con gli asini. La fattoria sociale si distingue per un'attività produttiva agricola e/o zootecnica condotta nel rispetto dei principi guida dell'agricoltura sostenibile.

I numeri dell'agriturismo in Trentino:

Fonte: Ass. Agriturismo Trentino

Arrivi annui:

72.000 nel 2012

80.000 nel 2013

76.953 nel 2014 (dicembre escluso)

Presenze annue:

255.000 nel 2012

284.500 nel 2013

269.077 nel 2014 (dicembre escluso)

L'iter della legge in Consiglio provinciale:

la legge provinciale 1 del 2015 è stata approvata il 15 gennaio 2015 dal Consiglio (28 sì, 1 astenuto) ed è entrata in vigore l'11 febbraio 2015. Il punto di partenza è dato dal disegno di legge 30/XV, depositato il 27 maggio 2014 dal consigliere del Patt Graziano Lozzer. Il 30 ottobre successivo c'è stata l'approvazione a maggioranza in II Commissione, al termine di una fase durante la quale il testo è stato rivisitato assieme alla Giunta provinciale.



Consulta la legge "on-line"

Segui gli sviluppi della legge, sul sito www.consiglio.provincia.tn.it nella banca dati "codice provinciale".

Leggi il codice QR con il tuo smartphone.



430 gli agriturismi oggi in Trentino



posti letto

4.194



posti tavola

6.281



posti campeggio

240

158 con alloggi in appartamento

1.620

218 con alloggi in camera

2.574

161 con servizio di ristorazione agrituristica

6.281

9 con attività di agriturismo

240

90 con attività di fattoria didattica

137 con degustazioni dei loro prodotti

Il punto di vista di Manuel Cosi, presidente Associazione Agriturismo Trentino:

“Le fattorie didattiche in Trentino sono ormai un settore ben consolidato formato da aziende agricole che accolgono scuole, famiglie, gruppi di adulti per una comunicazione diretta fra agricoltore e cittadino, con un occhio di riguardo per i più piccoli. In fattoria didattica si “impara facendo” per far comprendere il legame fra l’origine dei prodotti agricoli e la loro finalità: la nostra nutrizione. Un luogo di incontro, di conoscenza reciproca, di scambi di esperienze. La l.p. n. 10 del 19 dicembre 2001, che norma in Trentino le attività agrituristiche (tra cui le attività di fattoria didattica), presentava però per il nostro mondo alcune zone buie che la legge presentata dal consigliere Lozzer ha cercato di contribuire a risolvere.

Da anni in varie zone di Italia alle classiche attività di fattoria didattica si sono aggiunte numerose esperienze (con relative leggi di riferimento) con attività laboratoriali rurali legate al mondo del sociale, ospitando persone con vari tipi di disabilità. Anche in Trentino alcuni nostri operatori hanno perfezionato le loro competenze seguendo appositi corsi di formazione, ma la nostra legge provinciale di riferimento bloccava questi interessanti spunti, dal momento che si precisava che le attività di fattoria sociale erano permesse solo alle cooperative sociali. La nuova legge, per la quale abbiamo fattivamente collaborato con Graziano Lozzer, che è anche un nostro associato storico nonché ex presidente, supera questi problemi permettendo anche agli imprenditori agricoli e agrituristiche di dare il loro contributo a sostegno di soggetti svantaggiati.

Siamo sicuri che questa legge sia interessante perché permette di migliorare la già presente sinergia tra l’agricoltura e il mondo del sociale, creando magari anche nuovi posti di lavoro tra i giovani. L’agricoltura negli ultimi anni sta valorizzando sempre più l’aspetto sociale con l’avvicinamento di giovani e di disabili per i quali il ritorno alla natura diventa importante fattore per



essere di nuovo parte integrante della nostra società. Valorizzare il nostro patrimonio rurale tramite un’agricoltura attenta alle esigenze della società, porterà quindi sicuramente benefici.

Sarà nostro impegno utilizzare bene lo strumento creato e far sì che non si trasformi in competizione tra settori. Gli stessi territori potranno trarne vantaggio, dato che le aziende agricole potranno garantire servizi permettendo agli enti locali di fare economia risparmiando e usufruendo delle competenze già sul territorio. Per ora buon lavoro!”

Il testo della legge

Legge Provinciale 21 gennaio 2015, n. 1

Fattorie didattiche e sociali

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003

(b.u. 27 gennaio 2015, n. 4, suppl. n. 2)



Art. 1

Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (l.p. sull'agriturismo 2001)

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente: "Disciplina dell'agriturismo, delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali, delle strade del vino e delle strade dei sapori".

Art. 2

Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 dopo le parole: "disciplina l'agriturismo," sono inserite le seguenti: "le fattorie didattiche, le fattorie sociali," e dopo le parole: "la continuazione delle attività agricole attraverso" sono inserite le seguenti: "la multifunzionalità delle aziende,".

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "e didattiche" sono soppresse.
2. Nella lettera d) del comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 dopo le parole: "di trasformazione e di commercializzazione" sono inserite le seguenti: "nonché da altre forme di commercializzazione purché siano garantite provenienza, rintracciabilità ed etichettatura del prodotto agricolo trentino".
3. Nel comma 7 dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "commi 3, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4 e 5".

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:
"3 bis. Per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 2, comma 2, lettera e), il requisito della connessione è soddisfatto se queste attività sono svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione della propria azienda agricola. Il relativo accertamento è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura con le modalità stabilite con regolamento di esecuzione."

2. Nel comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "e l'esercizio delle attività ricreative, culturali e didattiche previste dall'articolo 2, comma 2, lettera e)," sono soppresse e le parole: "non sono soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "non è soggetto".

Art. 5

Inserimento del capo II bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di fattorie didattiche e di fattorie sociali".

Art. 6

Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 bis

Fattoria didattica

1. Per fattoria didattica si intendono le attività educative e didattico-culturali destinate ai diversi cicli di istruzione scolastica e ad altri soggetti interessati, svolte dai soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile.
2. Le attività di fattoria didattica sono volte a favorire:
 - a) la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, dei cicli produttivi, della stagionalità dei prodotti, della vita e della biodiversità animale e vegetale;
 - b) la conoscenza dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata ed ecocompatibile;
 - c) l'educazione al consumo consapevole, a una sana alimentazione e all'adozione di corretti stili di vita.
3. I soggetti che svolgono attività di fattoria didattica devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.
4. L'esercizio dell'attività di fattoria didattica è subordinato alla presentazione al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria didattica, rispondenti ai requisiti previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.
5. Lo svolgimento delle attività di fattoria didattica nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 14 ter nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 ter

Fattoria sociale

1. Per fattoria sociale si intendono i progetti realizzati dai soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile, finalizzati:
 - a) al sostegno, all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
 - b) ad altre finalità individuate e disciplinate dal regolamento di esecuzione.
2. I soggetti che svolgono attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.
3. I progetti previsti dal comma 1, lettera a), sono realizzati previo accordo con i soggetti del terzo settore autorizzati o accreditati ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), oppure, se finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati individuati dal piano degli interventi di politica del lavoro, previo accordo con i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul

lavoro 1983). Nell'accordo sono individuate le modalità di svolgimento delle attività comprese nel progetto, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

4. L'esercizio dell'attività di fattoria sociale è subordinato alla presentazione al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività di una SCIA. Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria sociale, rispondenti ai requisiti previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.
5. Lo svolgimento delle attività di fattoria sociale nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola."

Art. 8

Inserimento dell'articolo 14 quater nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 quater

Formazione

1. La Provincia promuove la formazione dei soggetti che svolgono le attività di fattoria didattica e di fattoria sociale attraverso il finanziamento di interventi organizzati da enti pubblici, dalle associazioni di categoria, dai soggetti che offrono formazione professionale o dalle strutture formative accreditate dalla Provincia ai sensi del provvedimento 20 marzo 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente "Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi".

Art. 9

Inserimento dell'articolo 14 quinquies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 quater della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 quinquies

Rapporto di connessione

1. Il requisito del rapporto di connessione previsto dagli articoli 14 bis e 14 ter è soddisfatto se le attività previste da questi articoli sono svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione della propria azienda agricola."

Art. 10

Inserimento dell'articolo 14 sexies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 quinquies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 sexies

Locali e strutture destinate alle attività di fattorie didattiche e di fattorie sociali

1. Per l'esercizio delle attività previste da questo capo possono essere utilizzati, nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), locali e strutture a disposizione dell'impresa agricola collocati nel territorio del comune in cui ha sede l'impresa o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, purché compatibile con gli strumenti di pianificazione."

Art. 11

Inserimento dell'articolo 14 septies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 septies

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia.
2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale, nonché ai registri e alle altre scritture connesse all'impresa agricola.

3. Per le violazioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) il pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro per chi esercita l'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in assenza della SCIA;
 - b) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita l'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in difformità a quanto dichiarato nella SCIA;
 - c) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi, in assenza della SCIA, utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico le espressioni "fattoria didattica", "fattoria sociale" e termini attributivi derivati;
 - d) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita l'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in violazione del rapporto di connessione con l'azienda agricola;
 - e) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per le violazioni delle disposizioni di questo capo o del regolamento di esecuzione non espressamente indicate da quest'articolo.
4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, il comune competente dispone la cessazione dell'attività nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale;
 - b) esercizio dell'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in assenza della SCIA;
 - c) mancato inizio dell'attività entro un anno dalla data di presentazione della SCIA oppure mancato esercizio per un periodo consecutivo superiore a un anno.
5. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati ai sensi di quest'articolo."

Art. 12

Inserimento dell'articolo 14 octies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 octies

Disciplina di attuazione

1. Il regolamento di esecuzione di questo capo disciplina in particolare:
 - a) le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale;
 - b) i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati alle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale;
 - c) le modalità per l'accertamento del rapporto di connessione tra l'attività agricola e le attività disciplinate da questo capo.
2. Il regolamento di esecuzione può prevedere disposizioni transitorie per la prima applicazione di questo capo.
3. La Giunta provinciale con propria deliberazione approva i modelli delle SCIA previste da questo capo e definisce la documentazione da allegare alle SCIA."



Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, come inserito dall'articolo 12 della presente legge, continuano ad applicarsi gli articoli 2 e 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, e le corrispondenti disposizioni regolamentari.
2. Questa legge si applica anche alle attività di fattoria didattica che, alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 1, sono svolte ai sensi della disciplina previgente; la SCIA presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 tiene luogo della SCIA prevista dall'articolo 14 bis della medesima legge, come inserito dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 14

Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (l.p. sull'agricoltura 2003)

1. Dopo l'articolo 55 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, nel capo IX del titolo I, è inserito il seguente:

"Art. 55 bis

Interventi per contrastare la diffusione dell'apple proliferation phytoplasma (scopazzi del melo) e di altre patologie delle piante

1. Per contrastare la diffusione dell'apple proliferation phytoplasma (APP) nel territorio provinciale e favorire il coinvolgimento attivo dei proprietari e dei conduttori a qualsiasi titolo dei terreni nell'attuazione delle misure di contenimento del fitoplasma, la Provincia promuove il coordinamento delle attività di monitoraggio e di gestione delle predette misure svolte dalle associazioni rappresentative dei produttori ortofrutticoli trentini e dagli enti di ricerca in materia agricola.
2. Nel caso di mancata estirpazione delle piante che presentano i sintomi dell'APP, individuate anche nell'ambito delle attività di monitoraggio e gestione delle misure di contenimento previste dal comma 1, la struttura competente in materia fitosanitaria segnala, ai proprietari o ai conduttori previsti dal comma 1, le piante da estirpare e assegna un termine per provvedervi secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale che disciplina anche il contraddittorio tra le parti e l'imputazione delle spese per le analisi eventualmente richieste dagli interessati. In caso d'inosservanza del predetto termine, la Provincia può provvedere, a spese dei trasgressori, all'estirpazione d'ufficio mediante le proprie strutture o avvalendosi di soggetti terzi.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).
4. La deliberazione prevista dal comma 2 stabilisce le modalità per l'attuazione delle misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma APP e individua le misure fitosanitarie da adottarsi sul territorio provinciale ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 23 febbraio 2006 (Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma apple proliferation phytoplasma).
5. Quest'articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle altre patologie determinate da organismi nocivi di qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno, dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali individuati dalle disposizioni nazionali con specifici decreti di lotta obbligatoria."

Art. 15

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Legge Provinciale 16 giugno 2014, n. 5

Affitto case per vacanze

Inserimento dell'articolo 34 bis (Interpretazione autentica dell'articolo 34) nella legge provinciale sulla ricettività turistica



Cosa prevede la legge:

si tratta dell'interpretazione autentica di un articolo della legge provinciale sulla ricettività turistica, che si prestava a un "equivoco" ingiustamente dannoso per le agenzie immobiliari, dedite appunto all'intermediazione nella vendita e nell'affitto di case. L'articolo 34 della legge provinciale 15 maggio 2002, n.7 disciplina appunto i casi nei quali deve considerarsi svolta in maniera imprenditoriale - quindi anche agli effetti fiscali - l'attività di locazione di immobili per vacanze, riferendosi a "chi ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo".

La presente legge serve a chiarire questo requisito. Disponibilità del bene significa facoltà di possederlo

e utilizzarlo liberamente. In tale definizione, evidentemente, non può essere compresa - questo si afferma nella "legge Detomas" - l'attività di intermediazione, come quella svolta dalle agenzie immobiliari, che agiscono in base a un mandato con rappresentanza per porre sul mercato l'appartamento o la casa da affittare. In questo caso, l'intermediario svolge un'attività professionale il cui corrispettivo è rappresentato da una provvigione, mentre è solo il proprietario dell'immobile che lucra i proventi derivanti dal contratto di locazione e dalla gestione economica del bene.



Il consigliere provinciale Giuseppe Detomas (Union autonomista ladina), presentatore del disegno di legge 3/XV:

“Il primo disegno di legge di iniziativa consiliare approvato nella XV legislatura è stata una proposta tesa a chiarire la portata di una norma provinciale che, nel corso del tempo, ha avuto diverse interpretazioni, sia da parte degli uffici e delle agenzie fiscali, che degli organi di giustizia ai quali si sono rivolti gli operatori. Si tratta dell’articolo 34 della legge sulla ricettività turistica che, seppure modificato, nel suo testo originale prevedeva che chiunque avesse a disposizione più di tre appartamenti da concedere in locazione a scopo turistico aveva gli stessi obblighi del gestore di alloggi per vacanze, anche se esercitava soltanto la funzione di intermediatore. La norma introdotta ha chiarito che il mero intermediatore non ha a disposizione gli immobili. Questi rimangono nella disponibilità del proprietario o del gestore, il quale è gravato degli eventuali obblighi fiscali connessi

alla pigione. L’intermediatore, invece, deve dare conto e naturalmente fatturare gli onorari relativi alla sua prestazione professionale.

Tale norma interpretativa consentirà di chiarire alcuni contenziosi e di rendere più certo il perimetro di azione degli addetti che si occupano di commercializzazione di prodotti turistici sempre più importanti in un mercato che ha la necessità di operatori organizzati e con capacità di agire in un contesto concorrenziale e competitivo.

Il fatto che questa norma si occupi di un problema che coinvolge interessi soltanto di alcune specifiche categorie economiche, non significa non avere la consapevolezza che il settore turistico sta attraversando nel suo insieme un momento delicato: è invece il segno che vi è un’attenzione anche rispetto a temi particolari, poiché tutti gli aspetti correlati all’ambito interessato assumono una particolare rilevanza”.



Cosa s'intende per "case e appartamenti per vacanze"

Sono così definiti dalla legge provinciale sulla ricettività turistica (l.p. 7/2002):

Art. 34:

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative arredate e dotate di angolo cottura o di servizio autonomo di cucina gestite, in numero superiore a tre, da chi ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo e le offre in locazione ai turisti, assicurando loro i servizi essenziali previsti dal regolamento di esecuzione.
2. La disciplina delle case e appartamenti per vacanze si applica anche al gestore che, per la locazione delle unità abitative indicate nel comma 1, si avvale di soggetti che svolgono attività di mediazione immobiliare nel rispetto della normativa statale vigente in materia.
3. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita l'offerta di prestazioni di tipo alberghiero, né la somministrazione di alimenti e bevande."

L'iter della legge in Consiglio provinciale:

la legge provinciale 5 del 2014 è in vigore dal 2 luglio 2014 ed è la prima della legislatura che si deve all'iniziativa di consiglieri provinciali (e non della Giunta).

Il Consiglio provinciale l'ha approvata il 10 giugno 2014, con 2 sole astensioni. Il testo discende dal disegno di legge 3/XV del consigliere ladino Giuseppe Detomas (Ual), presentato il 22 novembre 2013.

Il testo è stato favorevolmente votato in Il Commissione l'8 maggio 2014, all'unanimità.



Consulta la legge "on-line"

Segui gli sviluppi della legge, sul sito www.consiglio.provincia.tn.it nella banca dati "codice provinciale".

Leggi il codice QR con il tuo smartphone.

Consistenza di appartamenti e case per vacanze, degli alloggi privati e delle seconde case in Provincia di Trento (dato 2013)

Fonte: Istat - PAT, Servizio Statistica

Affittacamere, C.A.V.*, Bed & Breakfast	695
Alloggi privati (affitti temporanei)	24.929
Seconde case (per vacanze dei proprietari)	44.978

* case e appartamenti per vacanze

Il testo della legge

**Legge Provinciale
16 giugno 2014, n. 5**

Affitto case
per vacanze

**Inserimento dell'articolo 34 bis
(Interpretazione autentica
dell'articolo 34)
nella legge provinciale
sulla ricettività turistica**

(b.u. 17 giugno 2014, n. 24)



Art. 1

Inserimento dell'articolo 34 bis nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica)

1. Dopo l'articolo 34 della legge provinciale sulla ricettività turistica è inserito il seguente:

"Art. 34 bis

Interpretazione autentica dell'articolo 34

1. Per disponibilità delle unità abitative ai sensi dell'articolo 34, comma 1, si intende la possibilità di disporre delle stesse per esercitarvi l'attività di case e appartamenti per vacanze; il contratto di mandato non è un titolo idoneo per l'acquisizione della predetta disponibilità."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Legge Provinciale 28 luglio 2014, n. 7

P.a.t.* e contratti
di locazione

**Modificazione dell'articolo 4
della l.p. 27 dicembre 2010,
n. 27: contenimento
e razionalizzazione
della spesa provinciale
per locazioni passive**



*Provincia autonoma di Trento

Cosa prevede la legge:

la norma che viene introdotta s'inserisce in un percorso per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia per affitti, avviato con la legge finanziaria provinciale per il 2011 e con il successivo Piano di miglioramento della pubblica amministrazione.

La Provincia intende sfruttare meglio le volumetrie disponibili e ridurre così i costi per gli affitti, per questo si è stabilito anzitutto quali dimensioni devono avere gli uffici provinciali. Al contempo si è avviato un lavoro di rinegoziazione dei contratti d'affitto.

Questa nuova legge provinciale fa riferimento anche a quanto previsto dal cosiddetto decreto governativo per la "spending review bis", risalente all'estate 2012:

si stabilisce quindi che il progetto di razionalizzazione della Pat deve assicurare entro giugno 2015 risparmi non inferiori a quelli previsti dallo Stato, "anche attraverso il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale". Il risparmio indicato da Roma è del 15% sui canoni d'affitto attuali: l'asticella quindi viene posta a questa altezza, con possibilità di elevarla ulteriormente.

La norma approvata dal Consiglio provinciale aggiunge che il progetto della Pat può essere modificato e integrato, per conseguire i citati obiettivi di risparmio, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.



Il consigliere provinciale Gianfranco Zanon, presentatore del disegno di legge 12/XV:

“Il disegno di legge che ho presentato, divenuto poi legge, mira a favorire il contenimento e la razionalizzazione della spesa provinciale per le locazioni pas-

sive. Sulla falsariga di quello che già succedeva per gli affitti tra privati ho sentito l'esigenza di introdurre anche a livello provinciale la possibilità di ricontrattazione del contratto.


In tempi di grave crisi, dove le risorse economiche della Provincia e degli enti locali in generale scarseggiano, è obbligo fermarsi e rivedere capillarmente tutte le spese poiché prima di tagliare sugli investimenti, a mio parere, si deve ricalibrare e riassetare la spesa all'effettivo potere di acquisto. In parole più chiare: se ho meno entrate prima di tagliare le spese vedo se posso spendere meglio. Come è ovvio in momenti di “vacche grasse” il mercato immobiliare era assestato su livelli contrattuali più elevati ma con la crisi economica venutasi a creare anche la bolla immobiliare ha subito un contraccolpo e ha dovuto, gioco forza, allineare al ribasso il valore degli immobili. Se questo vale per

i privati parimenti deve valere anche per il pubblico che si trova ad operare spesso in immobili molto grandi, e quindi più difficilmente piazzabili sul mercato, e dove i contratti risultano essere stati stipulati in momenti congiunturalmente più favorevoli.

Per questo la legge n.7 introduce il vincolo di revisione del Piano di razionalizzazione della spesa pubblica attraverso il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva aventi a oggetto immobili a uso istituzionale assicurando risparmi non inferiori al 15%. Detti obiettivi per altro devono essere realizzati fra poco, entro il 30 giugno 2015.

A sostegno e per ampliare il raggio d'azione di questa legge, il Gruppo Provinciale di Progetto Trentino ha inoltre collegato un ordine del giorno nel quale si impegna la Giunta a emanare direttive puntali alle società di sistema controllate dalla Provincia tali da raggiungere lo stesso obiettivo prefissato dalla Provincia di Trento e a promuovere nell'ambito del protocollo di finanza locale 2015 azioni di contenimento per la riduzione delle locazioni passive previste per la Provincia”.

I costi degli affitti per la P.a.t.



L'ordine del giorno collegato:


L'aula ha approvato all'unanimità anche un ordine del giorno, ossia un impegno rivolto alla Giunta provinciale, proposto da Silvano Grisenti e diretto a rafforzare la norma introdotta su iniziativa di Gianfranco Zanon, garantendone l'applicazione anche ai contratti di locazione passiva stipulati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dall'Università di Trento, dalle fondazioni o associazioni e dalle società di capitali della Pat, così come ai Comuni e alle Comunità di valle, "pur nella libertà e indipendenza di azione di tali soggetti".

L'o.d.g. 39/XV impegna appunto l'esecutivo:

1. a emanare direttive puntuali alle società di sistema controllate dalla Provincia, tali da raggiungere lo stesso obiettivo prefissato per la Provincia;
2. a promuovere, nell'ambito del protocollo di finanza locale 2015, azioni di contenimento per la riduzione delle locazioni passive previste per la Provincia".

I canoni medi d'affitto per abitazioni in Italia nel 2014

Fonte: Ufficio Studi Solo Affitti



Trento +8,4%
Milano +6,7%
Catanzaro +4,5%



Venezia -7,7%
Perugia -5,6%
Roma -5,5%

L'iter della legge in Consiglio provinciale:

la legge provinciale 7 del 2014 è in vigore dal 20 agosto 2014. Il Consiglio provinciale l'ha approvata all'unanimità il 22 luglio 2014. Il testo nasce dal disegno di legge 12/XV che il consigliere d'opposizione Gianfranco Zanon (Progetto Trentino) ha presentato il 18 febbraio 2014 assieme ai colleghi di gruppo Silvano Grisenti, Marino Simoni e Walter Viola. Il testo è stato respinto dalla I Commissione legislativa il 17 giugno 2014, poi si è riusciti a trovare un'intesa con la Giunta Rossi su un emendamento che ha riscritto la norma in modo ampiamente condiviso.



Consulta la legge "on-line"

Segui gli sviluppi della legge, sul sito www.consiglio.provincia.tn.it nella banca dati "codice provinciale".

**Leggi il codice QR
con il tuo smartphone.**



Il punto di vista di Michele Zaniboni, presidente Fiaip Trentino (Federazione italiana agenti immobiliari professionali):

“La riduzione della spesa pubblica - di cui si discute molto negli ultimi anni ed in diverse sedi, non solo istituzionali - è senz'altro un atto non solo corretto ed opportuno ma anche doveroso, in particolare alla luce della situazione economica che vede un crescendo di difficoltà per imprese e famiglie.

La nuova legge, fissando la data del 30 giugno 2015, entro la quale realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa già previsti dalla L.P. 27/2010 - attraverso una razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali, ed una riduzione dei canoni di locazione passivi relativi ad immobili ad uso istituzionale - pone un limite temporale preciso per il raggiungimento degli obiettivi medesimi. La riduzione dei canoni locativi passivi nella misura del 15% e secondo le modalità previste dalla normativa, se incide in maniera significativa nei bilanci provinciali, determina nei confronti della proprietà immobiliare privata una perdita di reddito importante, perdita che s'aggiunge a tutti gli altri elementi passivi che colpiscono la redditività degli investimenti immobiliari. Per i locatori, tuttavia, rimane il vantaggio dell'avere come controparte contrattuale l'Ente pubblico, cosa che assicura la continuità dei pagamenti e dunque l'assenza del rischio di morosità, piuttosto frequente in questi ultimi tempi.

Il mercato immobiliare soffre, da alcuni anni ormai, la situazione di crisi economica generale che colpisce famiglie ed imprese; una riduzione dei prezzi, e di conseguenza della redditività, non può essere che una logica conseguenza di tutto ciò. Bene fanno gli Enti



pubblici, in particolare la Provincia Autonoma di Trento, a ridurre la spesa, riduzione che dovrebbe riguardare tutti i capitoli di spesa.

Per quanto concerne l'ambito immobiliare occorre tuttavia che lo Stato e tutti gli enti locali riducano i loro "appetiti" ed intraprendano al più presto, in particolare il primo, la via per rilanciare questo settore, attraverso una revisione della fiscalità che deve consistere, in primo luogo, in una forte riduzione della pressione fiscale, che sicuramente sarebbe il migliore incentivo per un rinnovato interesse da parte degli investitori.

Non bisogna infatti dimenticare che il settore immobiliare coinvolge quarantotto altri diversi settori, e che negli ultimi anni sono stati persi nel nostro Paese oltre un milione di posti di lavoro”.

Il testo della legge

Legge Provinciale
28 luglio 2014, n. 7

P.a.t. e contratti
di locazione

**Modificazione dell'articolo 4 della
l.p. 27 dicembre 2010, n. 27:
contenimento e razionalizzazione
della spesa provinciale
per locazioni passive**
(b.u. 5 agosto 2014, n. 31)



Art. 1

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese della Provincia

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, sono inserite le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, il progetto di razionalizzazione assicura risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto-legge, anche attraverso il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale. Il progetto è modificato e integrato per conseguire i citati obiettivi di risparmio, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."
2. Gli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 4, comma 4, della legge provinciale n.27 del 2010, come modificato dal comma 1 di questo articolo, sono realizzati entro il 30 giugno 2015.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Legge Provinciale
23 ottobre 2014, n. 10

Co.re.com

Modificazioni
della l.p. 16 dicembre
2005, n. 19
(Disciplina del Comitato
provinciale
per le comunicazioni)



Cosa prevede la legge:

- **Composizione del Corecom:** si passa da 5 a 3 membri.
- **Limite di mandato:** resta il limite di un solo mandato per i componenti del Comitato, che restano in carica per la durata della legislatura.
- **Indennità, quella del presidente si riduce:** non sarà più pari al 50% dell'indennità dei consiglieri provinciali, ma "non superiore al 40%" della stessa. Gli altri membri del comitato avranno diritto a un'indennità "non superiore al 10% dell'indennità dei Consiglieri" e non più "pari al 15%".
- **Codice etico:** si prevede che il Comitato lo approvi, all'unanimità, regolando così la deontologia cui devono attenersi i componenti, nonché le situazioni di conflitto di interesse.
- **Entrata in vigore:** le nuove norme si applicano a partire dalla XVI legislatura e non da subito.



Il consigliere provinciale Nerio Giovanazzi, presentatore del disegno di legge 7/2014:

“La mia proposta di legge - Disegno di legge 14 gennaio 2014, n.7 -, che ha poi trovato l'approvazione, anche in conseguenza di una serie di modifiche suc-

cessivamente apportate in Aula, divenendo la Legge provinciale 23 ottobre 2014, n.10 concernente “Modificazioni della L.p. 16 dicembre 2005 n. 19”, è sorta anzitutto per dare continuità ad un dibattito. Già sul finire della scorsa Legislatura, infatti, si era discusso di modificare ed integrare la Legge istitutiva del Comitato provinciale per le telecomunicazioni, ma non si arrivò, anche per ragioni temporali, a nulla di concreto.

Ragion per cui mi sono sentito in dovere di richiamare l'attenzione sull'argomento con una proposta basata essenzialmente su due elementi di novità, che hanno superato anche l'esame dell'Aula facendo sì che il mio Ddl divenisse Legge; il primo riguarda la riduzione dei componenti in seno al Comitato provinciale per le telecomunicazioni, il secondo un ridimensionamento dei compensi previsti per coloro che ne fanno parte. La logica di questa modifiche – incardinate poi negli articoli 1 e 2 della Legge provinciale 23 ottobre 2014, n.10 – non era certamente finalizzata a togliere importanza al Comitato per le telecomunicazioni, ma solo a snellirlo favorendo da un lato la sua operatività e, dall'altro, dando concreta applicazione a quella riduzione della spesa che è auspicabile venga presto estesa, come politica, anche ad altri organi provinciali.

Oltre a esprimere soddisfazione per l'approvazione della mia proposta, intendo sottolineare come detta approvazione sia stata possibile grazie ad un accordo fra maggioranza ed opposizione, a dimostrazione che laddove c'è la volontà, una collaborazione non solo è possibile, ma risulta anche politicamente fruttuosa”.

L'iter della legge in Consiglio provinciale:

il consigliere Giovanazzi lavorava da tempo a questa proposta legislativa, già nella XIV legislatura aveva presentato un disegno di legge per modificare la l.p. 19/2005. Con il nuovo mandato nella XV legislatura, il consigliere di Amministrare il Trentino ha depositato (14 gennaio 2014) il ddl 7/XV, che il 25 luglio 2014 è stato però respinto dalla V Commissione permanente del Consiglio. Il consigliere ha chiesto ugualmente la discussione in aula, avvenuta il 15 ottobre 2014: il testo in questa sede è stato modificato, d'intesa con la maggioranza, ed è stato così approvato con 28 voti favorevoli e 4 astensioni.


La legge è in vigore dal 12 novembre 2014.



Consulta la legge “on-line”

Segui gli sviluppi della legge, sul sito www.consiglio.provincia.tn.it nella banca dati “codice provinciale”.

Leggi il codice QR con il tuo smartphone.



Cos'è il Corecom:

è un organismo introdotto a livello regionale dalla c.d. legge Maccanico del 1997. In Trentino è stato istituito concretamente con la l.p. 19 del 2005 ed è incardinato presso il Consiglio provinciale. Il Comitato provinciale per le comunicazioni svolge una funzione di consulenza per la Provincia autonoma e di garanzia nel sistema comunicativo locale, con l'obiettivo di assicurare il massimo pluralismo e di favorire la crescita imprenditoriale e culturale delle emittenti dislocate in Trentino. Il Corecom trentino in forza di apposita convenzione è anche organo funzionale periferico dell'Autorità nazionale Agcom, per la quale esercita in delega alcuni importanti compiti. In primis: la definizione gratuita di controversie tra cittadini e operatori della comunicazione, dal 2010 con potere anche decisivo in caso di mancata conciliazione tra le parti. Ma anche: tutela dei minori in campo radiotelevisivo, monitoraggio del sistema radiotelevisivo locale, tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (R.o.c.) a livello provinciale. Attualmente il comitato trentino è presieduto da Carlo Buzzi.

Le emittenti televisive e radiofoniche in Trentino

Emittenti radiofoniche in Trentino

Novaradio - Storo (Tn) - Tel. 0465/680058
Radio Anania - Cles (Tn) - Tel. 0463/422155
Radio Cuore - Villazzano (Tn) - Tel. 0461/390400
Radio DIGI-One - Fivè (Tn) - Tel. 0465/735100
Radio Dolomiti - Trento - Tel. 0461/987161
Radio Europa 23 - Tenno (Tn) - Tel. 0464/521610
Radio Fiemme 104 - Tesero (Tn) - Tel. 0462/813120
Radio Gamma - Rovereto (Tn) - Tel. 0464/413200
Radio Italia - Trento - Tel. 0461/828990
Radio Lattemiele - Trento - Tel. 0461/429798
Radio Primiero - Imer (Tn) - Tel. 0439/678080
Radio Trentino InBlu - Trento - Tel. 0461/272777
Radio Studio Record - Canazei (Tn) - Tel. 0462/602497
RTT la Radio - Trento - Tel. 0461/983200

Emittenti televisive in Trentino

RAI Radiotelevisione Italiana sede di Trento - Tel. 0461/905245
RTTR - Trento - Tel. 0461/983241
TCA - sede di Trento - Tel. 0461/433500
Telepace - Trento - Tel. 0461/911114

Il testo della legge

Legge Provinciale
23 ottobre 2014, n. 10

Co.re.com

Modificazioni
della l.p. 16 dicembre 2005, n. 19
(Disciplina del Comitato
provinciale per le comunicazioni)

(b.u. 28 ottobre 2014, n. 43)



Art. 1

Sostituzione dell'articolo 3 della l.p. 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)

1. L'articolo 3 della legge provinciale n. 19 del 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Composizione, nomina e durata in carica

1. Il comitato è composto da tre componenti, scelti tra persone che diano garanzia di indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale, sia dal sistema degli interessi di settore. I componenti devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici; oppure competenza o esperienza amministrativa - di direzione o di controllo - nel settore della comunicazione.
2. Il presidente del comitato è nominato dal Consiglio provinciale su proposta congiunta del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio provinciale. Gli altri due componenti sono nominati dal Consiglio provinciale; uno di essi è designato dalle minoranze.
3. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura provinciale. Al suo rinnovo si provvede secondo la disciplina della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi). I componenti del comitato non sono rieleggibili.
4. In caso di morte, dimissioni o decadenza del presidente o di un componente del comitato il Consiglio provinciale, preso atto delle dimissioni, nomina il nuovo presidente o il nuovo componente nella prima seduta utile. Il nuovo presidente o componente resta in carica fino alla scadenza del comitato."

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale n. 19 del 2005

1. L'articolo 9 della legge provinciale n. 19 del 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Regolamento interno e codice etico

1. Col voto favorevole di tutti i suoi componenti il comitato approva il suo regolamento interno, che disciplina:
 - a) l'organizzazione e il funzionamento del comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori o istruttori ai suoi componenti;
 - b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione;
 - c) la disciplina della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa delle attività del comitato, nel rispetto di questa legge.

2. Il comitato approva, all'unanimità, un codice etico che regola la deontologia e, ferma restando la normativa in materia, le situazioni di conflitto di interesse dei suoi componenti, dipendenti e consulenti."

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 19 del 2005

1. L'articolo 10 della legge provinciale n. 19 del 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al presidente del comitato spetta un'indennità di funzione mensile lorda, stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità consiliare mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali.
2. Ai componenti del comitato spetta un'indennità di funzione mensile lorda, stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, in misura non superiore al 10 per cento dell'indennità consiliare mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali.
3. Se il presidente del comitato è assente o impedito nelle sue funzioni per oltre due mesi consecutivi al componente più anziano del comitato, che sostituisce il presidente, spetta, a decorrere dal sessantunesimo giorno di sostituzione, l'indennità di funzione prevista per il presidente. Con la stessa decorrenza cessa di essere corrisposta l'indennità di funzione al presidente.
4. Ai componenti del comitato che, su autorizzazione del presidente del comitato, si devono recare in località diverse da quella di residenza spetta il rimborso per le spese di viaggio previsto per i consiglieri provinciali nel caso di missioni istituzionali. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alle sedute del comitato e per lo svolgimento delle funzioni esercitate nel capoluogo provinciale, sede del comitato."

Art. 4

Disposizione transitoria

1. Le modifiche apportate da questa legge alla legge provinciale n. 19 del 2005 si applicano a decorrere dalla nomina del comitato provinciale per le comunicazioni nella legislatura successiva a quella della data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 5

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio del Consiglio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2015
marzo

LEGGI PER VOI

I cittadini interessati a ricevere gratuitamente questo e i prossimi numeri di "Leggi per voi", possono farne richiesta al Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, telefonando allo 0461/213226, scrivendo all'Ufficio stampa presso palazzo Trentini, in via Mancini, 27 a Trento, oppure inviando una mail a: ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it



Consiglio della Provincia autonoma di Trento